



Provincia di Ravenna

SETTORE : AFFARI GENERALI

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART.1.12 DEL PIANO DELL'ARENILE
INERENTE CAPANNI BALNEARI DA LOCALIZZARE A PUNTA MARINA
TERME SULLA SPIAGGIA ANTISTANTE LA CENTRALE EX SAROM.
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.20/2000 E
S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA
L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5
DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n.2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015*";

VISTA la nota del Comune di Ravenna dell'11.12.2015 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2015/0066224 del 16.12.2015 (classificazione 07-04-04 2013/28/0) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del "Piano di Recupero ai sensi dell'art.1.12 del piano dell'arenile inerente capanni balneari da delocalizzare a Punta Marina Terme sulla spiaggia libera antistante la centrale Ex Sarom" adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.557/153611 del 20.10.2015;

VISTA la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 08.04.2016 ns PG. 2016/11774 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio istruttorio ai fini VAS;

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009 e recentemente ha adottato con delibera di C.C. n°103054/79 del 21/07/2015 la "*Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE*";

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011;

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che:

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;

per gli ambiti a programmazione unitaria e 10 concertata (Accordi ex art. 18 della LR 2012000 e smi), di cui all'art.21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente . Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 16, c.8 del POC5"

CHE il Comune di Ravenna è dotato di "RUE – Piano dell'Arenile" approvato con delibera di C.C. n. 40441/52 nella seduta del 17/03/2016

CHE lo strumento urbanistico in esame risulta completo e regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

CONSTATATO:

Il presente piano di recupero riguarda alcuni capanni balneari attualmente siti a Punta Marina Terme sulla spiaggia libera a fianco del bagno Pelo a ridosso del piede della duna e in corrispondenza dello stradello di accesso alla spiaggia libera (capanno n.41) e a Marina di Ravenna sul corpo dunoso compreso tra il Bagno Tikoa ed il Bagno Duna degli Orsi (capanni 121 e 55);

La duna su cui insistono i capanni 121 e 55 è classificata dal Piano dell'Arenile come "corpo dunoso con elementi di naturalità di particolare pregio" come definito all'art.II.8.3 delle Norme tecniche di attuazione;

Il capanno n.55 risulta conforme al Piano dell'arenile vigente per materiali utilizzati e tipologia costruttiva, come definito dall'art.I.4.7 delle Norme tecniche di attuazione; per esso non sono previsti interventi e pertanto è consentito il mantenimento sul corpo dunoso;

I capanni balneari n.121 e 41 risultano non conformi al Piano dell'arenile vigente per materiali utilizzati e tipologia costruttiva, come definito dall'art. I.4.7 delle Norme tecniche di attuazione pertanto il presente Piano di recupero prevede il mantenimento del capanno 55 sul corpo dunoso di Marina di Ravenna, la demolizione e ricostruzione del capanno 121 e la sua delocalizzazione nella spiaggia libera di Punta Marina Terme nel tratto antistante la centrale ex Sarom, la demolizione e ricostruzione con spostamento planimetrico del capanno 41 in posizione che non interferisce con l'accesso al mare e con la duna retrostante, nella spiaggia libera di Punta Marina Terme nel tratto antistante la centrale ex Sarom.

La demolizione e ricostruzione in altro sito del capanno 121 lascerà la duna parzialmente libera da elementi esterni artificiali, consentendone la conservazione delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche tipiche e la spontanea parziale ri-naturalizzazione.

In occasione della Cds del 05.12.2013 sono stati invitati i seguenti soggetti ambientalmente competenti così come risulta dal verbale: SBAP; Consorzio Parco Regionale Delta del Po; Arpa; Ausl.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE.

Con riferimento alla conformità del presente Piano di Recupero al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, si rileva che l'area in oggetto è interessata dalla tutela di cui all'art.3.20d "Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica" nonché alle disposizioni di cui all'art.3.13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile".

Art 3.20d per le quali le norme al comma 11 specificano che "Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

Inoltre la stessa area è interessata dalla 3.13 che al comma 4 dispongono che:

4.(D) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei piani degli arenili, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.9/2004. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:

- a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;
- d. il contenimento delle altezze dei manufatti.

... "

Il Comune di Ravenna con delibera di CC n.40441/52 ha controdedotto alla riserva formulata dalla Provincia di Ravenna riguardante le "Aree per le nuove attività" che interessano "Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica" di cui all'art. 3.20d dando atto che le nuove previsioni ricadono nei casi di esclusione di cui all'art.19 c.2 del vigente PTCP così come dichiarato nell'allegato 6 della delibera sopra citata.

Pertanto l'intervento è ammissibile in analogia a quanto già dichiarato dal Comune di Ravenna in fase di approvazione del Piano dell'arenile

Il PdR in oggetto ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Piasse di Ravenna" del Parco del delta del Po; ricade inoltre all'interno di un sito della Rete natura 2000 e pertanto sono state attivate le procedure di cui alla DGR 1191 del 30.07.2007. Il PdR è corredato di Studio di incidenza, sul quale si è espresso il Consorzio Parco Regionale Delta del Po che con provvedimento n.227 del 14.11.2014 rilevandone la conformità.

Il Comune di Ravenna con nota del 13.10.2015 conferma e fa propria la conformità del PdR in merito all'incidenza negativa, con le medesime prescrizioni suggerite in istruttoria dall'Ente Parco.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2016/11774 del 08.04.2016 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

"SI TRASMETTE in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 2170/2015, il parere motivato per gli atti di vostra competenza.

VISTI gli elaborati costitutivi del PUA pubblicati sul sito del Comune di Ravenna nella sezione Amministrazione Trasparente;

VISTI i pareri dei soggetti ambientalmente competenti quali:

ARPA Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna ha espresso il seguente parere:

"Vista la richiesta di cui all'oggetto, esaminata la documentazione in essa allegata, a parere di questa Agenzia non si ravvisano elementi ostativi ai Piani di cui all'oggetto. I rifiuti prodotti nelle operazioni di demolizione/ricostruzione dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente sulla raccolta e conferimento degli stessi".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Ravenna ha espresso parere favorevole (Prot. n.5486 del 27.01.2014) alla seguente condizione:

"I capanni in cui vi sia presenza di materiali contenenti amianto dovranno essere rimossi solo dopo aver ottemperato alle norme e leggi vigenti in materia: L.27/03/1992 n.257 e DM 06/09/1994."

Il Parco del Delta del Po con Provvedimento n.227 del 14.11.2014 ha rilevato la "Conformità del Piano di recupero di cui all'oggetto presentato dall'associazione capannisti balneari, rappresentata da Gordini Silvio, per la delocalizzazione di n.2 strutture precarie temporanee

(capanno balneare) da Marina Romea e Punta Marina Terme alla spiaggia libera di Punta Marina Terme.

Si raccomanda di effettuare lo spostamento nel periodo dal 1 agosto al 1 marzo ovvero al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, comunque nel più breve tempo possibile, avendo cura di evitare il danneggiamento dei relitti dunosi esistenti e della relativa vegetazione."

CONSIDERATO che durante il periodo di pubblicazione degli elaborati di piano, non sono pervenute osservazioni allo stesso;

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale;

CONSIDERATO che gli elaborati di piano e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) hanno recepito le varie prescrizioni indicate nei pareri dei diversi Enti competenti chiamati ad esprimersi;

CONSIDERATO che il Piano di recupero è stato progettato sui criteri di sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di raggiungere il miglior livello di benessere ambientale, di salvaguardia dell'ambiente e dell'uso razionale delle risorse;

CONSIDERATO che l'integrazione della progettazione con la sostenibilità ambientale ha ridotto gli effetti negativi dell'impatto sul territorio non urbanizzato;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nel Piano predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere:

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per il Piano di Recupero secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per il Piano di Recupero in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri, sinteticamente soprarichiamati, formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, prescrizioni peraltro accolte dagli elaborati finali del Piano di Recupero e dalle relative norme tecniche di attuazione."

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO.

Il Settore Affari Generali - servizio Territorio della Provincia ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Si prescrive che gli interventi previsti debbano salvaguardare la totale integrità degli apparati dunosi sia fissati da vegetazione che mobili.

Il presente parere non esime inoltre dall'obbligo del rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano di recupero in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

CHE la responsabilità rispetto alla conformità alle leggi vigenti, ivi compresa la recente Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" in ordine alle procedure ed ai contenuti degli strumenti attuativi è di esclusiva competenza comunale;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000 e s. m. e i., in ordine al "Piano di Recupero ai sensi dell'art.12 del piano dell'arenile per la delocalizzazione a Punta Marina Terme sulla spiaggia antistante la centrale Ex Sarom", adottato dalla Giunta Comunale di Ravenna con deliberazione n.557/153611 del 20.10.2015, non vengano formulate riserve.

Di esprimere, sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del "Piano di Recupero ai sensi dell'art.12 del piano dell'arenile per la delocalizzazione a Punta Marina Terme sulla spiaggia antistante la centrale Ex Sarom" adottata dal Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 11774/2016 del 08.04.2016 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione istruttoria.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati del presente Piano di recupero.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Ing. Valeria Biggio)
